

**CURIAMO ANCHE
L'INGIUSTIZIA**



REGOLAMENTO

ELETTORALE

MEDICI DEL MONDO

ITALIA

TIPO DI DOCUMENTO:

Regolamento

CATEGORIA DI INVENTARIO:

A-2 Funzionamento istituzionale

PREPARATO DA

E. Bafile; Angelo Pirola; Ernesto Bafile

VERIFICATO DA

Paola Michellini

APPROVATO DA ASSEMBLEA GENERALE SOCIETÀ - DATA:

21/10/2023

VERSIONE: finale 2023

ULTIME MODIFICHE APPORTATE DAL CD

17/10/2023



CURIAMO ANCHE L'INGIUSTIZIA



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Elezioni del Consiglio direttivo

Articolo 2 - Nomina della Commissione elettorale.

Articolo 3 - Composizione della Commissione elettorale

Articolo 4 - Compiti della Commissione elettorale

TITOLO II PROCEDURA ELETTORALE

CAPITOLO I CONVOCAZIONE

Articolo 5 - Annuncio.

Articolo 6 - Contenuto dell'invito

Articolo 7 - Pubblicità dell'invito

CAPITOLO II- LISTE ELETTORALI E CANDIDATURE

Articolo 8 - Proclamazione provvisoria delle candidature.

Articolo 9 - Proclamazione finale delle candidature.

Articolo 10 - Altre disposizioni elettorali.

Articolo 11- Campagna elettorale.

CAPITOLO III- VOTAZIONE E CONTEGGIO

Articolo 12 - Seggio elettorale.

Articolo 13 - votazione elettronica.

Articolo 14 - Controllo.

Articolo 15 - Proclamazione dei risultati.

Articolo 16 - Nomina dei candidati eletti e chiusura del processo elettorale.



CURIAMO ANCHE L'INGIUSTIZIA



TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Elezioni del Consiglio direttivo.

1: In conformità con lo Statuto di Medici del Mondo Italia (ETS) i membri del Consiglio direttivo della stessa associazione sono eletti ogni 3 (Tre) anni dall'Assemblea dei soci/e. I requisiti per essere membri del Consiglio direttivo, i criteri di eleggibilità e il numero dei membri del Consiglio direttivo sono definiti dallo Statuto all'articolo 17 e dall'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineligibilità e decadenza.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti individualmente con voto libero, diretto e segreto espresso dai soci/e aventi diritto di voto in Assemblea Generale secondo i dettami dello Statuto e secondo il presente Regolamento.

2: Conformemente allo Statuto i soci/e aventi diritto di voto eleggono i membri del Consiglio direttivo e i supplenti. Il numero dei supplenti non può essere uguale o superare il numero dei consiglieri costituente la maggioranza semplice del Consiglio Direttivo. Qualora si verificasse questa situazione il presidente deve senza indugio convocare un'Assemblea dei soci/e per eleggere un nuovo Consiglio direttivo.

3: I supplenti eventualmente subentrati nel CD durano in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio direttivo.

4: Non possono essere eletti più di 11 consiglieri. Secondo il numero di candidati i membri del Consiglio direttivo da eleggere saranno definiti secondo lo schema seguente

Da 4 a 5 candidati: 3 membri da eleggere (1 supplente); max 3 preferenze esprimibili

Da 6 a 7 candidati: 5 membri da eleggere (max 2 supplenti); max 5 preferenze esprimibili

Da 8 a 9 candidati: 7 membri da eleggere (max 3 supplenti); max 7 preferenze esprimibili

Da 10 a 11 candidati: 9 membri da eleggere (max 3 supplenti); max 9 preferenze esprimibili

Da 12 candidati o più: 11 membri da eleggere (max 3 supplenti); max 11 preferenze esprimibili

Possono votare ed essere votati esclusivamente i soci/e in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

5: Per votare (elettorato attivo) è possibile regolarizzare la propria quota associativa prima della votazione ad essere soci/e da almeno tre mesi come stabilito dallo Statuto.

6: Possono presentare la propria candidatura (elettorato passivo) coloro che siano soci/e ordinari da almeno tre mesi in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Articolo 2 - Nomina della Commissione elettorale

1: Oltre alle specifiche funzioni e decisioni che il presente Regolamento affida al Consiglio direttivo nel processo elettorale, sarà cura del Consiglio direttivo stabilire una Commissione elettorale (CE) e di fornirle i mezzi adeguati all'espletamento delle sue funzioni.

2: Il Consiglio direttivo nomina i membri della CE tra i soci/e/e in regola con il pagamento della quota associativa, e che non sono candidati per le elezioni del nuovo CD. Anche un membro del CD uscente può far parte della CE ammesso che non si ricandidi per il rinnovo della carica di consigliere.



CURIAMO ANCHE L'INGIUSTIZIA



Articolo 3 - Composizione della Commissione elettorale

1: La Commissione elettorale sarà costituita da tre membri, i quali al loro interno decideranno l'attribuzione dei seguenti ruoli: presidente/ssa, segretario/a. I tre membri della CE assicurano la gestione del processo elettorale e dei possibili ricorsi. In particolare:

- a) Il/la Presidente/ssa assicura il corretto funzionamento della CE e riporta al CD uscente e alle persone candidate.
- b) Il/La segretario/a redige i verbali e mantiene la documentazione prodotta emessa e ricevuta durante tutto il processo elettorale.

2: I membri della Commissione elettorale non possono dimettersi dalla loro carica, se non per giustificato motivo, secondo il parere del Consiglio direttivo che dovrà provvedere a sostituirli con un'altra persona associata.

Articolo 4 - Compiti della Commissione elettorale

1.- La CE sovrintende al mantenimento di un processo elettorale trasparente e democratico, basato sui principi di parità di trattamento, correttezza e decoro, nonché sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti elettorali in vigore in ogni momento.

2.- Questo organo si considera validamente riunito se la maggioranza dei suoi membri, compresa la Presidenza, partecipa, e le risoluzioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti.

3.- La Commissione elettorale risolverà i ricorsi o le richieste di chiarimento sul processo elettorale che, se non diversamente previsto, saranno conformi alle seguenti regole:

- a) Essi sono redatti per iscritto, e devono indicare il nome di chi li presenta;
 - b) Solo le persone associate possono presentare un ricorso;
 - c) Essi non hanno effetto sospensivo;
 - d) Il termine per il deposito dei ricorsi o richieste di chiarimenti sarà di 5 giorni di calendario dal verificarsi dell'evento contestato o dalla pubblicazione della decisione impugnata, a meno che non vi sia un altro termine specificamente previsto;
 - e) Se il ricorso riguarda altre persone oltre al ricorrente, quest'ultimo è informato della presentazione del ricorso, concedendogli un termine per presentare argomenti pari al termine di cui dispone il ricorrente per presentare la contestazione;
 - f) I ricorsi o le contestazioni saranno risolti entro 5 giorni di calendario dalla loro presentazione, a meno che non vi sia un altro periodo specificamente previsto.
- In ogni caso, il termine per l'adozione di una decisione inizia a decorrere soltanto dal termine per la presentazione del ricorso o delle argomentazioni contro di esso da parte delle persone direttamente interessate;
- g) La decisione è comunicata personalmente al ricorrente e, se si dà il caso, alle persone direttamente interessate dalla contestazione;
 - h) Contro la delibera della Commissione elettorale non ci sarà altro ricorso dinanzi agli organi dell'Associazione.



CURIAMO ANCHE L'INGIUSTIZIA



TITOLO II: PROCEDURA ELETTORALE

CAPITOLO I: CONVOCAZIONE

Articolo 5 - Annuncio.

L'annuncio delle elezioni dei membri Consiglio direttivo è di competenza del Consiglio direttivo uscente, che lo farà al termine del mandato o quando sollecitato in Assemblea secondo le modalità stabilite dallo Statuto e secondo l'Articolo 17.

Articolo 6 - Contenuto dell'invito

L'invito alle elezioni è reso pubblico almeno due (2) mesi prima del loro svolgimento, esso viene integrato nella convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva che viene fatta secondo le modalità già previste dallo Statuto e deve contenere almeno:

1. La causa che motiva l'apertura del processo elettorale, l'organo e le posizioni a cui si riferisce.
2. La data in cui avrà luogo il voto. (Data dell'Assemblea Ordinaria Elettiva)
3. La composizione della Commissione elettorale.
4. L'apertura del periodo di un (1) mese per la presentazione delle candidature, indicando la procedura per eseguirla.
5. Indicazione dei regolamenti applicabili al processo elettorale.
6. L'ordine alla figura di Segreteria di rendere pubbliche le candidature provvisorie immediatamente alla scadenza del mese per la presentazione delle candidature.

Articolo 7 - Pubblicità dell'invito

1: La pubblicità dell'annuncio, con il preavviso minimo di due mesi di cui sopra, nonché ogni altra pubblicità fatta nel processo elettorale sarà effettuata almeno attraverso i mezzi telematici di diffusione generale di Medici del Mondo, principalmente attraverso WEB e email.

2: Questa pubblicità non escluderà in nessun caso l'obbligo di comunicare espressamente e individualmente le decisioni della Commissione elettorale a tutte le persone che hanno presentato la loro candidatura e, inoltre, a coloro che sono direttamente interessati da esse.

CAPITOLO II: LISTE ELETTORALI E CANDIDATURE

Articolo 8 - Proclamazione provvisoria delle candidature.

Il giorno successivo alla fine del periodo di candidatura, una volta verificati i requisiti di ammissibilità dei candidati, nonché la correzione formale delle loro candidature, si procederà alla proclamazione provvisoria delle candidature da parte della Commissione elettorale.



CURIAMO ANCHE L'INGIUSTIZIA



Articolo 9 - Proclamazione finale delle candidature.

1: Entro cinque (5) giorni di calendario naturale, ogni membro può presentare ricorsi contro una qualsiasi delle candidature provvisoriamente proclamate. Queste interposizioni saranno risolte dalla Commissione elettorale entro un periodo di cinque (5) giorni naturali.

2: La commissione renderà pubblica la proclamazione definitiva delle candidature immediatamente dopo aver verificato l'assenza di contestazioni o dopo aver risolto quelle che sono state presentate.

Articolo 10 - Altre disposizioni elettorali.

Al momento della proclamazione definitiva delle candidature, la Commissione elettorale:

1. Rende pubbliche via web e via mail a tutte le persone associ/eate, le liste elettorali definitive, come sopra indicato.
2. Approva i formati standard per le modalità di voto.
3. Stabilisce la composizione, il luogo e gli orari di apertura e chiusura dei meccanismi elettorali.
4. Dichiara aperto il termine per votare, dando a ciascun associ/eato le informazioni e gli strumenti necessari per svolgere tale processo.
5. Determina il modo in cui le candidature possono intervenire nel controllo del processo di voto e di conteggio attraverso la nomina di persone intervenienti.

Articolo 11 - Campagna elettorale.

A partire dalla proclamazione definitiva delle candidature, il Consiglio Elettorale fornirà a tutti i candidati, lo spazio in un BLOG abilitato per il Processo elettorale per diffondere la composizione e i programmi e le persone che si candidano e risolverà in modo equo i problemi e i ricorsi che possono sorgere, tenuto conto della necessità di proseguire l'attività dell'associazione e non solo dello svolgimento del processo elettorale.

CAPITOLO III: VOTAZIONE E CONTEGGIO

Articolo 12 - Il Seggio elettorale.

Durante lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, la Commissione elettorale fungerà da seggio elettorale per ricevere tutti i voti dei soci/e.

Articolo 13 - Votazione.

1: Il voto viene esercitato nel lasso di tempo stabilito in sede di convocazione dell'Assemblea. La fine del processo di voto coincide con la chiusura dell'Assemblea. Il processo di voto verrà dichiarato completato quando la Commissione elettorale verificherà che tutti gli aventi diritto hanno votato nei tempi stabiliti. Non è previsto voto per corrispondenza, solo i presenti all'AG possono votare. Derogando a quanto previsto in Statuto sulle deleghe, e solo nel caso del voto per il rinnovo del Consiglio direttivo, ogni socio/a può ricevere al massimo una delega da parte di un'altra persona socia avente diritto di voto. Non possono ricevere deleghe i soci/e candidati per le elezioni del Consiglio direttivo. Le deleghe firmate devono essere



CURIAMO ANCHE L'INGIUSTIZIA



accompagnate dalla fotocopia del documento identificativo del delegante. Tutti i votanti devono esibire un documento identificativo.

2: Ciascun socio/a presente all'Assemblea Generale Elettiva vota per mezzo di una scheda elettorale fornita dalla Commissione elettorale. Il voto è segreto. Ciascun/a socio/a vota una volta sola salvo nei casi di possesso di delega da altro socio/a. Non è possibile dare più di una preferenza allo/a stesso/a candidato /a ammesso che non si possieda una regolare delega da parte di un/a socio/a assente.

3: Qualora l'Assemblea Ordinaria Elettiva si tenga in modalità online o ibrida, il voto può avvenire in forma elettronica. Tutte le disposizioni dei punti 1 e 2 rimangono valide. L'Organizzazione disporrà dell'applicativo informatico (ELIGO; FORM, WEVOTE o similare o altra opzione che garantisca segretezza del voto e identificabilità del votante) che gestirà l'intero processo, garantendo la segretezza del voto l'identificazione certa dell'identità del votante, la gestione delle eventuali deleghe e la conformità al GDPR.

3.A La persona che funge da Segretario della Commissione elettorale sarà l'unica autorizzata ad accedere a detta applicazione informatica, e lo farà mediante l'inserimento di esclusive password personali. Spetterà alla Commissione elettorale garantire che la domanda rimanga accessibile durante tutto il periodo di votazione e che venga effettuato un unico scrutinio all'ora stabilita dal regolamento stabilito dalla propria CE

3.B. Per garantire l'accesso esclusivo delle persone associate, sarà necessario accedere all'applicazione ed inserire il proprio numero identificativo. L'applicazione invierà una chiave all'indirizzo e-mail della persona elencata nel database di Medici del Mondo. Per poter votare sarà necessario entrare nuovamente nella domanda e inserire correttamente: ID e password.

3.C.- Una volta eseguito questo processo, l'applicazione controlla automaticamente che la persona che accede possa votare, per cui è necessario che soddisfi i seguenti requisiti: che sia un membro di Medici del Mondo, che sia in regola con il pagamento della quota associativa, di accedere nel periodo in cui è aperto il periodo di votazione e, infine, di non aver precedentemente votato elettronicamente nella stessa procedura elettorale.

3.D.- Le persone che soddisfano tutti questi requisiti accederanno ad una schermata dove appariranno le candidature che vengono presentate, in cui, spuntando le caselle corrispondenti, si potrà depositare il voto, senza lasciare traccia a questo punto della persona che lo ha fatto. Attraverso questo sistema non sarà possibile il voto nullo, in quanto potranno votare solo le candidature presentate, e l'applicazione non consentirà di votare più candidature di quelle consentite.

3.E- L'applicazione memorizzerà i nominativi e la carta d'identità delle persone che hanno votato, in modo che al momento del conteggio del voto per corrispondenza e di persona si possa verificare che non vi sia duplicazione del voto da parte delle stesse persone.

Articolo 14 - Spoglio.

1: Subito dopo la votazione, quando tutti i membri hanno esercitato il loro diritto di voto, nel periodo di apertura del seggio:

2: La Commissione elettorale effettua lo spoglio delle urne. In caso di voto elettronico, la persona che funge da Segreteria della Commissione elettorale accederà all'applicazione informatica, attraverso le password corrispondenti, e visualizzerà per la prima volta i risultati del voto ricevuti elettronicamente, prendendone atto.



CURIAMO ANCHE L'INGIUSTIZIA



□ membri della Commissione elettorale vedranno e conteranno ciascuno dei voti ricevuti. Si prende nota della validità o dell'invalidità del voto: se è ritenuto non valido, la causa deve essere indicata sinteticamente; e se ritenuto valido, il suo contenuto sarà registrato. La coincidenza del numero di voti scrutinati e del numero di persone che hanno esercitato il voto sarà registrata nel registro di scrutinio del seggio elettorale. La Commissione elettorale redigerà un verbale dello svolgimento della votazione che sarà sottoscritto da tutti i suoi componenti. Dovrà essere indicato il numero dei Soci/e elettori aventi diritto, dei Soci/e votanti, delle votazioni valide, delle votazioni bianche e delle votazioni nulle. Nel verbale vengono quindi indicati i voti ottenuti dai candidati in ordine decrescente.

Articolo 15 - Proclamazione dei risultati.

- 1.- La Commissione elettorale proclamerà i risultati provvisori della votazione alla fine dello spoglio.
- 2.- Le impugnazioni o i ricorsi possono essere presentati entro cinque (5) giorni di calendario naturale dalla proclamazione dei risultati. □reclami presentati in relazione al giorno delle elezioni e al conteggio dei voti devono essere risolti dalla Commissione elettorale entro cinque (5) giorni dalla fine del periodo di interposizione.
- 3.- Una volta risolti i ricorsi contro la proclamazione dei risultati provvisori che sono stati depositati o in caso di mancanza di ricorsi, la Commissione elettorale procederà immediatamente alla proclamazione definitiva delle candidature elette, ovvero quelle che hanno ottenuto un maggior numero di voti validi.
- 4.- Sulla base di quanto stabilito all'Articolo 1 vengono proclamati eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. □ non eletti costituiranno la lista dei membri supplenti del CD per ordine decrescente delle preferenze ottenute

Articolo 16 - Nomina dei candidati eletti e chiusura del processo elettorale.

- 1.- □ consiglio direttivo rilascerà le corrispondenti nomine agli eletti entro un termine di cinque (5) giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi e fisserà il giorno dell'insediamento dei nuovi membri del Consiglio direttivo, che dovrà essere effettuata entro un termine massimo di 10 giorni dalla suddetta proclamazione definitiva.
- 2.- Dopo l'insediamento degli eletti, i membri del Consiglio direttivo uscenti cesseranno di esercitare le proprie funzioni e la Presidenza della Commissione elettorale comunicherà all'Assemblea Generale l'esito della votazione nonché la data di presa di possesso nel Registro delle Associazioni, ai fini della sua dovuta comunicazione dei nominativi del Consiglio direttivo entrante presso il RUNTS (comunicazione da effettuare entro trenta (30) giorni dalla nomina.
- 3.- Una volta completato il processo elettorale, il Consiglio direttivo dichiarerà sciolto il seggio elettorale, fermo restando che sono stati presentati ricorsi contro le deliberazioni della Commissione elettorale dinanzi alla giurisdizione ordinaria in conformità con la normativa vigente.

